



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24023

Torino, 3 giugno 2024

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la nota e-mail del 2 giugno 2024 ore 17,37 con la quale l'Ufficio Campionati FIPAP ha segnalato il forfait della soc. A. Manzo per la gara della cat. Allievi in programma lunedì 3 giugno 2024 ore 20 a Santo Stefano Belbo contro la soc. Pro Paschese, forfait comunicato con email del 2 giugno 2024 ore 15;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2024": "Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica."";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunicò la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;"
- Ritenuto in fatto che il forfait è stato comunicato dalla soc. A. Manzo prima delle 12 ore anteriori all'orario fissato per l'incontro;

attribuisce alla soc. Pro Paschese la vittoria con il punteggio 8-0 dell'incontro del 3 giugno 2024 a Santo Stefano Belbo (cat. Allievi);

infligge alla soc. A. Manzo la penalizzazione di un punto in classifica (cat. Allievi).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino